

---

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**COPIA ALBO**

---

**DATA 26/02/2019**

**N. 6**

**Oggetto :**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC: IMU TARI E TASI): APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze.

Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

BORGIO Mario	Sindaco	Presente
TREVES Mario Giovanni Paolo	Consigliere	Presente
CIAMBI Paolo	Presidente	Presente
FORTIS Marco	Consigliere	Presente
JACQUEMET Carmen	Consigliere	Presente
LOVATO Stefano	Consigliere	Presente
LUCHESE Antonella	Consigliere	Presente
MARESCA Marco	Consigliere	Assente
NEGRO Valerio	Consigliere	Presente
RIVA Lucia	Consigliere	Presente
ROLLANDIN Paolo	Consigliere	Presente
VITALE Serena	Consigliere	Presente
CASTIGLIONI Maurizio	Consigliere	Presente
MARTINI Massimo	Consigliere	Assente
MENEGHETTI Ruggero	Consigliere	Presente
MERLIN Giacinta	Consigliere	Presente
TRECATE VINCENZO	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 15

Totale Assenti: 2

*Giustifica l'assenza il consigliere Martini Massimo*

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa D'ANNA ELOISA DONATELLA.

Il Sig. CIAMBI PAOLO - Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno in oggetto indicata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 12 del vigente Statuto comunale;

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**DATO ATTO** che con il D.M. Interno del 25.01.2019, GU 28 del 02.02.2019, è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 degli Enti locali;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO** che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

### in materia di IMU

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;

### in materia di TASI

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

**in materia di TARI**

- è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017-2018-2019 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

**VISTA** la deliberazione di C.C. del 26.2.2018 n. 24, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2018;

**CONSIDERATO** che con la legge di stabilità per il 2019 (legge 145/2018) il Comune torna a poter esercitare l'autonomia impositiva, bloccata dal 2016, e che però non si ritiene necessario modificare l'imposizione IUC

**RITENUTO** opportuno procedere con un'unica deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019 **conferma**:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- la spettanza allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, in autoliquidazione, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille Detrazione 200,00
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con	7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della

registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune. Inoltre il comodante risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato	base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola e terreni agricoli incolti	Esclusi dall'IMU

**CONSIDERATO** che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e per il 2019 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, prorogata con Legge del 11/12/2016 n. 232, il Comune dovrà mantenere nel 2019 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

**VISTO** in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale del 23/03/2017 n. 10, è riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione;

**RITENUTO** necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2019, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 175.500,00

Cura del verde pubblico	€ 168.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 80.000,00
Sgombero neve	€ 115.243,15
Servizi di polizia locale	€ 340.570,18
Servizio di protezione civile	€ 8.000,00
Videosorveglianza	€ 240.000,00
Reti wi-fi pubbliche	€ 0
Servizi Tecnici	€ 437.426,38
Anagrafe	€ 128.986,50

**CONSIDERATO** che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nello scrivente Comune;

**CONSIDERATO** che, sempre nel proprio regolamento TASI applicabile dal 2017, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013, specifiche riduzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero,
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo (ai sensi dell'art. 1 comma 679 della L.147/13);
- f) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione come definiti ai fini IMU;
- g) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Fabbricati compresi nella categoria catastale D3	2,5 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	0 per mille

Aliquota per le aree edificabili	2,2 per mille
Aliquota per gli immobili - merce	2,2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,2 per mille

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 e L. 232/2016, non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2019 il principio per cui il tributo deve garantire la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**DATO** atto che le tariffe sono state determinate in modo da garantire la piena copertura dei costi comunicati dal subATO ed inseriti nel bilancio di previsione 2019;

**RITENUTO** pertanto che, come previsto dal Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti all'art. 8 comma 5 lett. b), nel caso in cui, nel corso dell'anno, il costo di gestione del servizio derivante dal piano finanziario dell'Autorità di subATO non risultasse integralmente coperto dalle tariffe approvate, e non sia consentito ricorrere ad eventuali economie nella gestione del servizio, l'ente potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento;

**CONSIDERATO** peraltro che, ai fini TARI, in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, l'ente possa deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio provvedimento la riduzione della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

**CONSIDERATO** che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

**DATO ATTO** che nei regolamenti IUC (da adottarsi entro i termini previsti della Legge statale per l'approvazione dei bilanci) saranno recepite le presenti disposizioni;

**RITENUTO** quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
<b>TASI proprietario e occupante</b>	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
<b>TARI</b>	Acconto	30 settembre 2019
	Saldo	31 marzo 2020

**VISTI** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23 marzo 2017, e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 26/10/2017, che modifica il comma 3 art. 14 del regolamento IMU;

**PRESO ATTO CHE** le tariffe sono state poste all'esame della Commissione Consiliare Comunale "Bilancio ed Attività Produttive in data 18/02/2019;

**Il Consigliere Antonella Lucchese** illustra l'assenza di modifiche alle tasse;

**VISTO:**

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 34, comma 4, del vigente Statuto Comunale;
- il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

**CON VOTI** palesemente espressi mediante alzata di mano:

Consiglieri Presenti: 15

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Saint-Vincent. Responsabile Procedimento: QUEY Renata (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

Consiglieri Votanti: 9  
 Voti favorevoli: 9  
 Voti contrari: /  
 Consiglieri astenuti: 6 (Castiglioni – Lovato – Merlin - Meneghetti – Negro – Trecate)

## DELIBERA

**DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale  Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU  4 per mille  Detrazione 200,00
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille

### DI CONFERMARE:

- la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale di cui alla tabella sotto riportata, considerando anche quanto previsto con deliberazione di Giunta Comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2019 da parte dei relativi soggetti passivi;

<b>Sottozone EDIFICABILI</b>						
<b>Variante sostanziale al PRGC adottato testo preliminare con del. CC 59 del 27/07/2016</b>		<b>PRGC vigente</b>	<b>Valore di riferimento</b>	<b>Indice di fabbricazione fondiario</b>	<b>coefficiente correttivo di appetibilità</b>	<b>Valore mq</b>
Ba1	via Marconi, Les Moulins, Capard	C1	130,00	0,7	1,20	109,20
		B1a	130,00	satura		0,00
		B1c	0,00	satura		0,00
		B21	130,00	1,5	0,7	136,50
		E				109,20
Ba2	Ecrivin	B1b	130,00	1	1,20	156,00
		B1c	0,00	satura		0,00
		C1	130,00	0,7	1,20	109,20
Ba3	via Col di Joux, Bacon	B6	130,00	1,5	0,80	156,00
		B19	130,00	1,5	0,80	156,00
		C1	130,00	0,7	1,20	109,20
		E				156,00
Ba4	viale Piemonte - Circonvallazione	B2a	0,00	satura		0,00
		B2b	130,00	1	1,20	156,00
		C2	130,00	0,7	1	91,00
Ba5	Chambilly	B9	130,00	1,5	0,60	117,00
		C3	130,00	0,7	1	91,00
		E				117,00
Ba6	Glereyaz	C3	130,00	0,7	1	91,00
		E				91,00
Ba7	a valle della Circonvallazione	C3	130,00	0,7	1	91,00
		E				91,00
Ba8	via Alliod, via Ferré	B3a	130,00	satura		0,00
		B3b	130,00	1	1,20	156,00
		AVN				156,00
Ba9	via Carso, via Guillet	B3b	130,00	0,7	1	156,00
		B5	130,00	1,5	0,8	156,00
		C4	130,00	0,7	1,1	100,10
Ba10	via Ponte Romano, Vagnod, Ronc dessus	C4	130,00	0,7	1,1	100,10
		Ear3				100,10
		E				100,10

Ba11	Torrent Sec	B10	130,00	1,5	0,3	58,50
		E				58,50
Ba12	Pérélaz	B14	130,00	1,5	0,7	117,00
		B16	130,00	1,5	0,7	136,50
		C5	130,00	0,7	0,8	72,80
		E				72,80
Ba13	Valère	B15	130,00	1,5	0,5	97,50
		E				97,50
Ba14	Feilley	B14	130,00	1,5	0,6	117,00
		E				117,00
Ba15	Feilley	B13	130,00	1,5	0,6	117,00
		E				117,00
Ba16	Feilley	B14	130,00	1,5	0,6	117,00
		E				117,00
Ba17	Champ de Vigne	E				117,00
Ba18	Champcillien	E				117,00
Ba19	Crovion	E				117,00
Ba20	Orioux	E				117,00
Ba21	Bieton, Marc	C8	130,00	0,7	1	91,00
		E				91,00
Ba22	Jacques	B19	130,00	1,5	0,8	156,00
		E				156,00
Ba23	Le Ronc Dessus	B17	130,00	1,5	0,6	117,00
		F4				117,00
		E				117,00
Ba24	Moron	B26	130,00	1,5	0,6	117,00
		C6	130,00	0,7	0,8	72,80
		Afr10a				117,00
		E				117,00
Ba25	Amay	C10	130,00	0,5	1	65,00
		E				65,00
Ba26	Ba26 Pleiades	E1c/h Per i terreni ricadenti in zona LM e il mappale escluso dal PUD	130,00		0,50	65,00

		iniziale				
Bb1	Fera	D	130,00		0,50	65,00
Bd1	viale Piemonte	Ct2a	130,00		0,5	65,00
		Ct2b	130,00		0,5	65,00
		B7	130,00	1,5	0,8	156,00
Bd2	Bd2 Camping	C3	130,00	0,7	1	91,00
		E				91,00
Be1	via Roma, p.zza Zerbion	B1a	130,00	saturo		0,00
		B1b	130,00	1	1,2	156,00
Be2	via Ponte Romano	B3a	130,00	saturo		0,00
		B3b	130,00	1	1,2	156,00
		B4b	130,00	saturo		0,00
		B5	130,00	1,5	0,8	156,00
		C4	130,00	0,7	1	100,10
Be3	viale Piemonte, via Marconi	B2a	130,00	saturo		0,00
Be4	via Trento, via Vuillerminaz	AVN				91,00
Be5	via Vuillerminaz	AVN				156,00
Ce1	Grand Rhun	E1c/f	130,00		0,5	65,00
Fa1	Casino	CT1	130,00		0,5	65,00
		CT2b	130,00		0,5	65,00
		CT2a	130,00		0,5	65,00

### TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale  Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla TASI  2 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2,2 per mille
Aliquota per gli immobili - merce	2,2 per mille
Fabbricati compresi nella categoria catastale D3	2,5 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,2 per mille
-----------------------------------------	---------------

**DI CONFERMARE**, a decorrere dal 1° gennaio 2019 le seguenti riduzioni della TASI:

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, ove non usufruiscano dell'agevolazione prevista per legge dal 2015 per i soggetti iscritti all'Al.R.E. già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, in relazione all'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 50%;
- nuclei familiari con ISEE inferiore ad minino vitale: riduzione del 50%
- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
- riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
- fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;

**DI STABILIRE CHE:**

- l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che, per la loro utilizzazione a fini edificatori, richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo debba ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;
- nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2017 con la TASI è pari al 44,87% ;

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**DI DETERMINARE** per l'anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) (invariate rispetto all'esercizio 2018):

**Utenze domestiche**

**Nucleo familiare**                      **Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno)**

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,87987	49,79208
2 componenti	1,02652	89,62575
3 componenti	1,13127	114,52179

4 componenti	1,21507	149,37624
5 componenti	1,29886	179,25149
6 o più componenti	1,36171	204,14753

**UtENZE non domestiche Comuni fino a 5.000 abitanti**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,78352	0,32529
2. Campeggi, distributori carburanti, parcheggi	1,22906	0,50730
3. Stabilimenti balneari	0,96788	0,40274
4. Esposizioni, autosaloni, utenze che hanno cessato l'attività	0,66062	0,27495
5. Alberghi con ristorante	2,04331	0,84653
6. Alberghi senza ristorante	1,39805	0,58010
7. Case di cura e riposo	1,53632	0,63432
8. Uffici, agenzie, studi professionali	1,73604	0,72029
9. Banche ed istituti di credito	0,89107	0,37021
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,70532	0,70634
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,33521	0,96425
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,59777	0,65833
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,78213	0,73423
14. Attività industriali con capannoni di produzione	1,39805	0,58088
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,67459	0,69085
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	7,43579	4,64700
17. Bar, caffè, pasticceria	5,59220	2,30956
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,65644	1,51415
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	4,00980	1,65820

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,31010	3,85081
21. Discoteche, night club	2,51956	1,04170

31. Utenze giornaliere: banchi di mercato beni durevoli	3,34918	1,37861
34. Utenze giornaliere: banchi di mercato generi alimentari	10,75424	4,44563
35. Utenze giornaliere: banchi di mercato ortofrutta, fiori e piante, agricoltori	21,26267	8,79522

**DI STABILIRE** che:

- Sono assimilati alla categoria “ESPOSIZIONE, AUTOSALONI” le utenze non domestiche che hanno cessato l’attività, se effettivamente non utilizzate, da provarsi da parte del soggetto passivo;
- Sono assimilati alla categoria “CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI” i parcheggi delle attività produttive;
- Agli utenti non residenti e per le abitazioni tenute a disposizione da parte dei soggetti residenti, ove il numero degli occupanti non risulti dalla denuncia in possesso al comune, la quantificazione avviene mediante dichiarazione o autocertificazione, con l’indicazione del numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia del dichiarante.
- In assenza della presentazione della dichiarazione integrativa è attribuito un numero di occupanti per unità immobiliare pari a: (due) 2 occupanti.

**DI DETERMINARE** che:

- nel caso in cui, nel corso dell’anno, il costo di gestione del servizio derivante dal piano finanziario da parte dell’Autorità di SubATO non risultasse integralmente coperto dalle tariffe approvate, e non fosse consentito ricorrere ad eventuali economie nella gestione del servizio, l’Ente potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell’art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento;
- Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente);

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall’art. 24 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal Gestore del servizio, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

**DI INTRODURRE**, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le seguenti riduzioni della TARI, per la sola parte variabile:

- a) del 40% per i locali adibiti a colonie estive che siano destinati ad un uso stagionale risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, a condizione che gli stessi locali non vengano utilizzati in modo continuativo durante la restante parte dell’anno. Anche la presente riduzione non è cumulabile con

- quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
- b) dell'80% per i locali dei caseifici o delle cooperative agricole, ove privi dell'annotazione dei requisiti di ruralità presso l'Ufficio del territorio, a condizione che i relativi rifiuti di lavorazione vengano smaltiti da soggetti terzi autorizzati nel rispetto delle normative vigenti, ovvero vengano recuperati nel ciclo produttivo dell'azienda agricola.
  - c) del 40% ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato;
  - d) del 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
  - e) del 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore;
  - f) del 25% per le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007;
  - g) del 20%: previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte dell'Autorità di subATO entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente;
  - h) del 20%le strutture di prossimità che vendono prevalentemente prodotti di artigianato, produzione locale e vendita prodotti a km zero;
  - i) del 20% i negozi adibiti prevalentemente al commercio elettronico;
  - j) del 20% la parte variabile di tutte le utenze non domestiche per venire incontro al periodo di criticità economica, che verranno concesse automaticamente dal 1.1.2018 senza richiesta formale da parte del contribuente.
  - k) Del 100% per i contribuenti che possiedono un immobile nel Comune quale cantina, autorimessa o altri simili luoghi di deposito che non siano di pertinenza dell'abitazione principale o di un'unità abitativa tenuta a disposizione. La parte fissa della tariffa viene considerata utenza domestica con un occupante.

**DI STABILIRE** che, al fine di favorire la partecipazione attiva dei cittadini in forma di sussidiarietà orizzontale e di collaborare alla cura ed alla manutenzione del territorio, è possibile agevolare forme di collaborazione sociale, senza corrispettività di contributo, attraverso l'istituto del baratto amministrativo, applicabile sul credito tributario, dando atto che le esenzioni/riduzioni del tributo, oggetto di baratto amministrativo, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse del Comune;

**DI STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
<b>TASI proprietario e occupante</b>	Acconto possessore	16 giugno 2019
	Saldo Possessore	16 dicembre 2019
<b>TARI</b>	Acconto	30 settembre 2019
	Saldo	31 marzo 2020

**DI STABILIRE ALTRESÌ CHE** l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

**DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

**DI DARE ATTO CHE** tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

**DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, confermato e sottoscritto.

In Originale Firmati

Il Presidente  
F.to : CIAMBI Paolo

Il Segretario Comunale  
F.to : D'ANNA ELOISA DONATELLA

---

Parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale.

Il Segretario Comunale  
F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 06/03/2019 al 21/03/2019 a norma dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come modificata ed integrata dall'art. 7 della L.R. 21 Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 06/03/2019 a norma dell'art. 52 bis della stessa L.R. 54/1998.

Saint-Vincent, 06/03/2019

Il Segretario Comunale  
F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA

---

#### PARERI

I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

Parere  
in ordine alla regolarità tecnico-contabile

Esito  
favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA

---

Copia conforme all'originale, in formato digitale.  
Saint-Vincent, 06/03/2019

Il Segretario Comunale  
F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA